

D.P.Reg. 29-6-2011 n. 225 - Lazio

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano nel territorio della Regione Lazio.

Pubblicato nel B.U. Lazio 21 luglio 2011, n. 27, S.O. n. 145.

La Presidente della regione Lazio

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";

VISTO il Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27;

VISTO il D.P.Reg. 23 aprile 2010, n. 228: "Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano nel territorio della Regione Lazio";

CONSIDERATI i Tavoli Tecnici convocati da questa Regione in data 21 luglio 2010, 22 luglio 2010, 23 luglio 2010;

CONSIDERATA la richiesta di rinnovo della deroga del gestore ACEA ATO 2 per i Comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Ciampino, motivata dalla natura vulcanica del territorio;

CONSIDERATO che il parametro interessato al provvedimento di deroga è il vanadio che presenta, nei controlli periodici effettuati dal gestore, un valore massimo di 80 µg/l;

CONSIDERATO che il provvedimento di deroga riguarda una popolazione totale di 64.100 abitanti, per una portata media erogata di circa 290 l/s;

CONSIDERATO che è stato avviato, da parte del gestore ACEA ATO 2, un programma di controllo che prevede un consistente numero di campioni aggiuntivi notevolmente superiore a quelli previsti dalla legge, ed un piano di rientro (programmato anche per i parametri arsenico e fluoruro) che prevede un'adeguata miscelazione con acque di buona qualità e la realizzazione di impianti di abbattimento che porteranno, ad un rientro del valore del vanadio nei limiti di legge, progressivamente nei diversi comuni, fino a concludersi nel 2012;

CONSIDERATO che il piano di rientro ha un costo complessivo di euro 23.279.661 (comprensivo anche del piano di rientro per arsenico e fluoruro) ed è finanziato con i proventi della tariffa del servizio idrico;

CONSIDERATO che la popolazione è stata informata attraverso manifesti, avvisi sul sito internet del gestore e, periodicamente, insieme alle bollette, è stato predisposto un opuscolo informativo distribuito dalla ASL nelle strutture sanitarie e nelle scuole;

CONSIDERATA la richiesta di rinnovo della deroga del gestore Acqualatina per il Campo pozzi Campoleone nel Comune di Aprilia;

CONSIDERATO che il parametro interessato al provvedimento di deroga è il vanadio che presenta, nei controlli periodici effettuati dal gestore, un valore massimo di 75 µg/l;

CONSIDERATO che la causa della presenza di concentrazioni elevate di vanadio nelle falde dei pozzi Campoleone è da ricercare nella natura geolitologica del sottosuolo;

CONSIDERATO che il campo pozzi approvvigiona la frazione di Campoleone per una popolazione di 1000 abitanti con una portata media erogata di 15 l/s;

CONSIDERATO che è stato avviato, da parte del gestore Acqualatina, un programma di controllo straordinario che prevede una maggiore frequenza di monitoraggio ed un piano di rientro che prevede l'abbandono della captazione in oggetto e la messa in opera di una nuova adduttrice che porterà acqua conforme entro il 2012;

CONSIDERATO che il piano di rientro ha un costo complessivo di euro 835.000.00 ed è finanziato con i proventi della tariffa del servizio idrico;

CONSIDERATO che la popolazione è stata informata attraverso opuscoli informativi distribuiti dalla ASL;

CONSIDERATA la richiesta di rinnovo della deroga dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 1 Lazio Nord - Viterbo per tutto il territorio di pertinenza del suddetto A.T.O.;

CONSIDERATO che il parametro interessato al provvedimento di deroga è il vanadio, che la causa della sua presenza è la natura vulcanica degli acquiferi, che nei controlli periodici effettuati dal gestore il vanadio presenta un valore massimo di 160 µg/l;

CONSIDERATO che la popolazione interessata è pari a circa 300.000 unità e che la quantità di acqua distribuita è pari a circa 0,9 mc/sec;

RITENUTO di comprendere anche i comuni di Civitavecchia, Santa Marinella e Magliano Sabina che, pur appartenendo, i primi due all'ATO2 - Roma e l'ultimo all'ATO3 - Rieti, sono approvvigionate da fonti ubicate nel territorio dell'ATO 1;

CONSIDERATO che il programma di controllo prevede una maggiore frequenza di monitoraggio ed il piano di rientro prevede la realizzazione di nuove adduzioni, installazione di impianti di trattamento e soluzioni miste (programmati anche per i parametri arsenico e fluoruro) che porteranno, entro il 2012, ad un rientro del valore del vanadio nei limiti di legge;

CONSIDERATO che il piano di rientro ha un costo complessivo (abbattimento arsenico, fluoruro, vanadio) di euro 25.550.000 con finanziamento della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la popolazione è stata informata attraverso manifesti e opuscoli informativi distribuiti dalla ASL;

CONSIDERATA la richiesta di rinnovo della deroga della Holding Civitavecchia Servizi S.r.l., gestore dell'acquedotto del Mignone;

CONSIDERATO che il parametro interessato al provvedimento di deroga è Trialometani Totali;

CONSIDERATO che l'opera di presa, realizzata tramite uno sbarramento lungo il corso del fiume, ha generato un invaso in cui si depositano sedimenti, prevalentemente acidi umici e acidi fulvici e che il necessario processo di clorazione di queste acque porta alla formazione di Trialometani in concentrazioni elevate;

CONSIDERATO che l'acquedotto del Mignone approvvigiona i comuni di Civitavecchia e Santa Marinella e che nel periodo estivo fornisce acqua anche al comune di Tolta per una popolazione interessata complessiva di 26.000 abitanti con una portata media erogata di 110 l/s;

CONSIDERATO che nei controlli periodici effettuati dal gestore i trialometani totali presentano un valore massimo di 60 µg/l;

CONSIDERATO che il programma di controllo attua una maggiore frequenza di monitoraggio ed il piano di rientro, in parte già realizzato, prevede la pulizia del bacino, la revisione dei filtri, la realizzazione di un nuovo collettore e l'utilizzo di un diverso disinfettante, che porteranno, entro il 2011, ad un rientro del valore di trialometani totali nei limiti di legge;

CONSIDERATO che il piano di rientro ha un costo complessivo di euro 600.000 con finanziamento comunale;

CONSIDERATO che la popolazione è stata informata attraverso manifesti affissi nei comuni interessati;

CONSIDERATI i Valori Massimi Ammissibili (V.M.A.) fissati dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 19 gennaio 2011, qui di seguito elencati:

Vanadio V.M.A. 160 µg/l

Trialometani V.M.A. 60 µg/l (il bromodichlorometano non deve superare il V.M.A. di 60 µg/l)

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il rispetto dei tempi programmati dai gestori per il rientro nei limiti di legge dei valori di parametro, informare e garantire la trasparenza sui lavori in corso, verranno convocati da questa regione Tavoli Tecnici con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti;

VISTO il D.M. 28 marzo 2011 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2011, "Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Lazio e Toscana";

CONSIDERATO che i suddetti valori possono essere concessi fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che l'eventuale rinnovo della deroga è subordinato alla trasmissione da parte dell'Ente gestore, a questa regione, entro e non oltre il 30 giugno 2011, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati da cui si evidenzia lo stato di avanzamento dei lavori ed un programma dettagliato di quanto previsto per l'anno successivo, corredato di tutte le informazioni previste all'art. 13 del D.Lgs. 31/01;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 11 dell'art. 13 del D.Lgs. 31/2001, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

RITENUTO che, nelle more dell'ultimazione dei lavori in corso per il rientro dei valori di parametro nei limiti di legge, deve essere comunque assicurato alla popolazione il rifornimento di acqua potabile;

Decreta

[Testo del decreto]

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di concedere fino al 31 dicembre 2011 ai comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Ciampino. il rinnovo della deroga al valore di parametro per il vanadio indicato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il V.M.A. di 80 µg/l;
3. di concedere fino al 31 dicembre 2011 al comune di Aprilia località Campoleone, il rinnovo della deroga al valore di parametro per il vanadio indicato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il V.M.A. di 75 µg/l
4. di concedere fino al 31 dicembre 2011 a tutti i comuni appartenenti ad ATO 1 – Lazio Nord - Viterbo, ai comuni di Civitavecchia, Santa Marinella e Magliano Sabina, il rinnovo della deroga al valore di parametro per il vanadio indicato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il V.M.A. di 160 µg/l;
5. di concedere fino al 31 dicembre 2011 ai comuni di Civitavecchia, Santa Marinella e Tolfa, il rinnovo della deroga al valore di parametro per i Trialometani - totali indicato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il V.M.A. di 60 µg/l (il bromodichlorometano non deve superare il V.M.A. di 60 µg/l);
6. che i sindaci, l'azienda unità sanitaria locale, l'autorità d'ambito ed il gestore. ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché i consumatori interessati siano debitamente informati relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi nell'acqua erogata, qualsiasi sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti, e siano consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare, in particolar modo per gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La suddetta

informazione dovrà essere ancora più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga;

7. che dovrà essere data informazione a questa Regione delle iniziative adottate;

8. entro e non oltre il 30 giugno 2011 i gestori delle captazioni oggetto delle deroghe sono tenute a presentare alla Regione Lazio una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati da cui si evidenzia lo stato di avanzamento dei lavori, corredata di tutte le informazioni richieste all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i. La relazione dovrà contenere anche la documentazione relativa alle modalità adottate per informare la popolazione;

9. che per quanto concerne le industrie alimentari, si rimanda alle autorità sanitarie locali la verifica che, nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, le industrie alimentari attuino i necessari provvedimenti, anche nell'ambito del piano di autocontrollo, affinché l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

10. tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative;

11. per il parametro "vanadio" non si deve distinguere tra vanadio totale e pentavalente o altri interconvertibili, e, in base al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non devono essere autorizzati metodi analitici se non sviluppati secondo quanto previsto dalle attuali norme tecniche e dagli enti istituzionali preposti;

12. le concentrazioni in discussione devono essere confermate mediante un opportuno incremento della frequenza di monitoraggio dei pozzi oggetto di deroghe, considerando che queste indicazioni consentiranno l'acquisizione di un set di dati statisticamente significativo ed indispensabile per l'assunzione di provvedimenti di limitazione d'uso della risorsa idrica.

13. che, al fine di assicurare l'informazione e il rispetto dei tempi programmati per il ripristino della situazione di normalità, è prevista l'istituzione, a cura dell'Assessorato competente, di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti interessati: ATO, ASL, Comune, Gestore e Regione;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.